



L 1010

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R.6 maggio 1996, n.1885;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R.24 ottobre 1996, n.4455;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 10 gennaio 1997, n.38;
- Visto il D.L.vo n.39 del 12 febbraio 1993, in particolare l'art.3;
- Visto il Regolamento per il rilascio dei Diplomi di Laurea, dei Diplomi Universitari e di Specializzazione con firma elettronica, approvato dal Senato Accademico nell'adunanza del 27.7.98.
- Atteso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 21 e 28 febbraio 2000, al fine di garantire maggiormente l'autenticità delle firme sui diplomi rilasciati con firma elettronica, hanno approvato delle modifiche al suddetto regolamento.

DECRETA

Il Regolamento per il rilascio dei Diplomi di Laurea, dei Diplomi Universitari e di Specializzazione con firma elettronica viene modificato nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Catania **14 MAR. 2000**

IL RETTORE
(E. Rizzarelli)

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI DIPLOMI DI LAUREA, DEI
DIPLOMI UNIVERSITARI E DI SPECIALIZZAZIONE CON FIRMA
ELETTRONICA**

Art. 1

L'Università provvede alla conservazione dei dati relativi alle carriere scolastiche, avvalendosi anche di supporti informatici e telematici.

La conservazione dei suddetti dati informatici viene effettuata a cura del Centro di Elaborazioni ed Applicazioni dell'Università, che dovrà garantirne il processo di conservazione nonché la possibilità della loro visura e puntuale riproduzione a stampa.

Art. 2

I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati dal Rettore.

La consegna dei relativi diplomi avviene di norma all'atto della proclamazione.

Art. 3

La sottoscrizione autografa dei diplomi originali da parte del Rettore, del Preside di Facoltà per quelli universitari o di laurea o del Presidente della Scuola di Specializzazione per quelli di specializzazione e del Direttore Amministrativo, viene assolta mediante l'apposizione sul diploma dell'indicazione a stampa del nominativo dei firmatari.

Sui diplomi, predisposti mediante l'utilizzo di sistemi informatici automatizzati, sarà riprodotta, elettronicamente, la firma del Rettore, del Preside di Facoltà per quelli universitari o laurea o del Presidente della scuola di Specializzazione per quelli di specializzazione e del Direttore Amministrativo, debitamente depositata.

I diplomi, all'uopo predisposti dal Centro Elaborazioni ed Applicazioni con congruo anticipo rispetto alla data di rilascio, saranno ordinariamente rilasciati dal Presidente, della Commissione esaminatrice all'atto della proclamazione ed avranno effettiva validità ed efficacia dal momento dell'apposizione della firma autografa apposta da quest'ultimo sul retro del titolo in corrispondenza del timbro ad inchiostro preventivamente apposto.

Art. 4

Al fine di prevenire la falsificazione, i diplomi saranno stampati su materiale non facilmente riproducibile (es. filigrana, ologramma ecc.) e con inchiostro non degradabile per almeno un decennio.

Il Centro di elaborazioni ed applicazioni dell'Ateneo adotterà le misure di sicurezza per la stampa dei singoli diplomi.

Art. 5

Qualora il titolo venga conseguito con una votazione di 110/110 e lode, l'Ufficio procederà ad annotare sul diploma la votazione riportata mediante apposito timbro.

Art. 6

La Direzione delle Segreterie Studenti istituirà, curandone la tenuta, un registro ove saranno annotati gli elementi identificativi dei diplomi originali stampati che devono essere annullati per qualsiasi motivo.

La lacerazione degli stessi, con apposita macchina, dovrà essere verbalizzata in presenza dei responsabili delle Segreterie Studenti interessati.

Art. 7

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato nell'adunanza del 27 luglio 1998.

Art.8

Il rilascio dei diplomi di specializzazione con firma elettronica avrà effettivo inizio non appena il Centro di Elaborazioni ed Applicazioni appronterà il relativo "software".